



**CITTÀ DI SAVIGLIANO**  
PROVINCIA DI CUNEO

**SETTORE 3°**  
*LAVORI PUBBLICI*

**CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE**  
**PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI MINI PUNTI ECOLOGICI**  
**CON ANNESSI SPAZI PUBBLICITARI**

Periodo 01/07/2021 – 30/06/2027



## Sommario

|   |   |
|---|---|
| Art. 1 – Oggetto della Concessione .....  | 3 |
| Art. 2 – Localizzazione degli impianti .....  | 3 |
| Art. 3 – Durata della concessione .....   | 3 |
| Art. 4 – Condizioni ed oneri a carico del concessionario .....  | 3 |
| Art. 5 – Impegni ed oneri assunti dal concedente .....  | 4 |
| Art. 6 – Proprietà dei prodotti conferiti nei minipunti ecologici urbani .....  | 4 |
| Art. 7 – Conformità con il piano generale degli impianti .....  | 4 |
| Art. 8 – Canone della Concessione .....   | 4 |
| Art. 9 – Garanzia definitiva .....  | 4 |
| Art. 10 – Divieto di cessione del contratto e sub concessione .....   | 5 |
| Art. 11 – Subappalto .....  | 5 |
| Art. 12 – Inadempienze penali .....   | 5 |
| Art. 13 – Termine per la realizzazione dei lavori .....   | 5 |
| Art. 14 – Responsabilità .....  | 5 |
| Art. 15 – Osservanza delle norme di C.C.N.L. previdenziali, assistenziali ed assicurative obbligatorie per legge e per la gestione delle problematiche sulla sicurezza del lavoro ..... | 6 |
| Art. 16 – Risoluzione del contratto .....   | 6 |
| Art. 17 - Recesso dal contratto .....   | 7 |
| Art. 18 - Recesso unilaterale del concessionario prima della scadenza del contratto .....   | 7 |
| Art. 19 – Fallimento, successione e cessione di azienda .....   | 7 |
| Art. 20 - Competenza e controversie .....   | 8 |
| Art. 21 – Inefficacia del contratto .....   | 8 |
| Art. 22 – Varianti .....  | 8 |
| Art. 23 – Specifiche Tecniche .....   | 8 |
| Art. 24 - Trattamento dei dati .....  | 8 |
| ALLEGATO 1. Planimetria con individuazione Minipunti Ecologici  |   |



### **Art. 1 – Oggetto della Concessione**

Oggetto del presente capitolato è la concessione, ai sensi dell'art. 164 del D. Lgs. 50/2016, dell'installazione di n. massimo pari a 4 unità di raccoglitori urbani con annessi spazi pubblicitari bifacciali.

Gli impianti dovranno rispettare le caratteristiche elencate nelle specifiche tecniche elencate all'art. 23 del presente capitolato.

### **Art. 2 – Localizzazione degli impianti**

Le aree identificate per l'installazione degli impianti sono localizzate sul territorio di Savigliano, come meglio specificato nella planimetria in allegato (Allegato 1 al presente documento).

### **Art. 3 – Durata della concessione**

La durata della concessione è stabilita in anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto e precisamente dal 01/07/2021 al 30/06/2027. Il contratto potrà essere oggetto di proroga nei tempi e nelle modalità che verranno specificate dall'amministrazione.

### **Art. 4 – Condizioni ed oneri a carico del concessionario**

Il concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spese:

- 1) alla progettazione degli impianti secondo le caratteristiche indicate nelle specifiche tecniche – art. 23. Il progetto verrà predisposto dal concessionario, depositato presso gli Uffici Competenti che provvederanno all'approvazione definitiva. Il progetto potrà essere eventualmente variato o integrato, anche in fase successiva, sulla base di esigenze sopravvenute, manifestate dalle parti, fermo restando la necessaria approvazione definitiva da parte dell'Amministrazione Comunale, che interverrà entro 30 gg dalla consegna di tutta la documentazione necessaria all'espressione del parere delle nuove posizioni presentate;
- 2) alla fornitura ed installazione dei raccoglitori Ecologici Urbani entro 180 giorni dalla stipula dell'atto di concessione. Gli oneri di fornitura ed installazione saranno sempre ad esclusivo carico del concessionario;
- 3) gli impianti installati saranno nuovi, senza possibilità di re-installare manufatti già precedentemente installati;
- 4) alla presentazione, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 495/1992, di autodichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. L'autodichiarazione dovrà essere consegnata a cura del concessionario al concedente prima dell'installazione del manufatto;
- 5) al dimensionamento degli impianti, dal punto di vista tecnico e di tipologia al fine di limitare il più possibile l'impatto ambientale ed il rispetto architettonico del contesto;
- 6) alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in oggetto che sarà sempre ad esclusivo carico del concessionario, il quale dovrà intervenire entro sei giorni lavorativi, dalla data di segnalazione scritta a cura dell'Amministrazione Comunale, a mezzo lettera raccomandata R.R. o PEC all'indirizzo [comune.savigliano@legalmail.it](mailto:comune.savigliano@legalmail.it). Nel caso in cui gli impianti danneggiati comportino pericolo o intralcio grave e di conseguenza sia necessario ripararli o sostituirli, nonché metterli comunque in condizione di non nuocere, il concessionario dovrà intervenire entro la giornata della segnalazione;
- 7) al regolare pagamento delle imposte sulla pubblicità secondo le forme e tariffe vigenti, direttamente al Comune o alla ditta appaltatrice incaricata. Qualora vi siano aumenti delle imposte di pubblicità oltre il 30% rispetto alla data di stipula, sarà facoltà del concessionario risolvere il rapporto per eccessiva onerosità, comunicando tale determinazione a mezzo R.R. o con altro mezzo idoneo alla comunicazione formale, con preavviso di almeno 90 giorni;
- 8) al ripristino del suolo pubblico in caso di eventuali modifiche al posizionamento dei manufatti ed alla rimozione dei basamenti con il ripristino all'originaria pavimentazione;
- 9) ad assumersi la responsabilità per qualsivoglia danno che a chiunque possa derivare durante la fase di installazione dei manufatti in parola e successivamente alla posa dei medesimi. Il Comune, per tale autorizzazione, non potrà mai essere chiamato a rispondere per qualunque fatto o danno causato a persone, cose o animali dai manufatti installati dal concedente e, pertanto, il concedente deve impegnarsi a tenere sempre e completamente sollevato il Comune per danni e spese che potessero conseguire direttamente o indirettamente dall'esercizio totale o parziale della concessionaria stessa;
- 10) alla scadenza del contratto il Comune si riserva la facoltà di acquisire gratuitamente i manufatti installati;
- 11) in caso di mancato rinnovo, il concedente entro 60 gg dalla formale comunicazione di rimozione dei manufatti da parte dell'Amministrazione, provvederà allo sgombero delle aree ed alla rimozione dei basamenti con il ripristino dell'originale pavimentazione. In caso di mancata rimozione, l'Ufficio competente provvederà alla rimozione dei manufatti e le spese per la rimozione verranno addebitate al concedente. La rimozione degli impianti ed il ripristino del suolo pubblico dovrà avvenire a regola d'arte da parte del concedente, con l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia e ad esclusivo carico del



concedente stesso. Sarà facoltà del Comune prevedere la cessione gratuita degli impianti all'Amministrazione Comunale, al termine del contratto;

- 12) alla richiesta di concessione di occupazione di area pubblica e al pagamento dei relativi oneri;
- 13) al pagamento del corrispettivo di concessione annuale offerto in sede di gara;
- 14) a tutto quanto espressamente previsto più dettagliatamente negli articoli della convenzione e dalle norme di legge vigenti in materia.

#### **Art. 5 – Impegni ed oneri assunti dal concedente**

---

Il concedente si impegna a:

- rendere disponibili le aree ove realizzare gli impianti;
- riconoscere al Concessionario, a fronte dei costi di esercizio sostenuti, gli incassi derivanti dalla concessione;
- garantire al Concessionario la possibilità di utilizzare le pareti libere a scopo pubblicitario dietro pagamento della tassa per la pubblicità.

#### **Art. 6 – Proprietà dei prodotti conferiti nei minipunti ecologici urbani**

---

Tutti i rifiuti conferiti nei raccoglitori Ecologici Urbani ubicati nelle pubbliche vie saranno prelevati e trasportati sino alle isole ecologiche municipali tramite il gestore di raccolta incaricato dall'Amministrazione con cura di preservare gli impianti nello stato di fatto.

Il Concessionario garantisce al Comune di Savigliano che verrà mantenuta la separazione all'interno degli impianti dei residui che si definiranno nelle differenti bocche di ingresso situate nei Raccoglitori Ecologici Urbani.

Il Concessionario garantisce al Comune di Savigliano che verrà mantenuta la separazione, all'interno degli impianti dei residui che si definiranno nelle differenti bocche di ingresso situate nei Raccoglitori Ecologici Urbani.

Il recupero dei rifiuti dai raccoglitori ecologici sarà garantito dal Consorzio SEA che curerà il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti con una periodicità da stabilire senza oneri per il concedente per tutto il periodo di vigenza della convenzione. Il consorzio SEA durante le operazioni dovrà salvaguardare i manufatti stessi.

#### **Art. 7 – Conformità con il piano generale degli impianti**

---

Gli impianti installati dovranno essere conformi al piano generale degli impianti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 18 dicembre 2000, modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 13 luglio 2020.

#### **Art. 8 – Canone della Concessione**

---

Il canone minimo annuo che il concessionario dovrà corrispondere all'Ente è fissato come base di gara soggetta a rialzo in € 50,00 per ciascun impianto installato.

L'importo complessivo di canone a base d'asta per la durata complessiva della concessione (6 anni) è quindi pari ad € 2.400,00.

Il Concessionario si obbliga a corrispondere all'Amministrazione il canone annuo offerto per tutta la durata della concessione.

#### **Art. 9 – Garanzia definitiva**

---

Il Concessionario è tenuto a costituire:

- *Cauzione definitiva*, calcolata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
- *Polizza di assicurazione* per la responsabilità civile verso terzi a fronte di tutti gli oneri a carico del Concessionario stabiliti nel presente Capitolato. Il contratto dovrà prevedere:
  - L'inclusione della responsabilità personale degli addetti al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;
  - L'estensione ai danni derivanti al Comune di Savigliano o a terzi da incendio di cose della ditta appaltatrice o della stessa contenute.
  - L'individuazione del Comune di Savigliano quale terzo assicurato.

Il massimale RCT non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro.

Il concessionario dovrà inoltre sottoscrivere, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO).

Il massimale della RCO non potrà essere inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro.



La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata della concessione. Il contratto sarà stipulato dopo la consegna di copia della polizza o di altro documento assicurativo rilasciato dall'assicuratore al concessionario.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.lgs. 50/2016.

#### **Art. 10 – Divieto di cessione del contratto e sub concessione**

---

E' vietata la cessione del contratto, pena la sua risoluzione.

E', altresì, fatto divieto al concessionario sub concedere a terzi il servizio oggetto dell'affidamento.

#### **Art. 11 – Subappalto**

---

È consentito il subappalto per le attività previste ai sensi di legge. Eventuali affidamenti del servizio in subappalto, sono subordinati a specifiche preventive autorizzazioni da parte del RUP, da concedersi come previsto dalle leggi in materia, con particolare riferimento all'art. 105 e 174 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Non è consentita la subconcessione.

#### **Art. 12 – Inadempienze penali**

---

Il concessionario non può interrompere o sospendere i servizi oggetto del presente capitolato, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti. I servizi devono essere garantiti sempre e comunque, anche a fronte di ogni possibile evenienza e/o difficoltà di approvvigionamento salvo il legittimo sciopero del personale o calamità naturali che potrebbero determinare reali pericoli per l'incolumità delle persone.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze, compresa la mancanza di effettuazione dei lavori di manutenzione ordinaria necessari per mantenere in buono stato gli impianti, saranno notificate per iscritto al concessionario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro 15 giorni dalla data di ricezione della notifica, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del affidatario per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione.

In caso di accertato inadempimento a quanto notificato l'Amministrazione avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere il contratto in danno e a spese dell'affidatario, senza altre formalità, incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia del contratto, ovvero di sostituirsi al concessionario stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso dal gestore all'Amministrazione stessa nel termine perentorio di giorni 60 dalla data di ricezione della relativa comunicazione, salvo ogni diritto dell'Amministrazione di avvalersi della cauzione prestata a garanzia del contratto e fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità.

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, il concessionario sarà passibile di penalità pecuniarie da applicarsi da parte dell'Amministrazione Comunale, in misura variabile da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 a seconda della gravità dell'inadempienza.

#### **Art. 13 – Termine per la realizzazione dei lavori**

---

Il termine per l'ultimazione degli impianti è di 180 (centottanta) giorni dalla data della firma dell'atto di concessione.

#### **Art. 14 – Responsabilità**

---

La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo del Concessionario e sotto sua piena ed esclusiva responsabilità. Il Concessionario è considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e persone, siano o meno addette alla concessione, in dipendenza degli obblighi derivanti dalla presente concessione.

Il Concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e della sicurezza del proprio personale, di quello dell'Amministrazione Comunale e di terzi presenti presso gli impianti in esame, tenendo sollevato il Comune di Savigliano da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto della presente concessione; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, le cautele e le provvidenze necessari allo scopo.

Al Comune non possono essere imputate responsabilità di sorta e non possono essere richiesti indennizzi per eventuali ritardi autorizzativi o per il mancato rilascio di permessi, licenze o nulla osta ovvero ancora per blocchi di cantiere.

Il Concessionario si impegna a tenere, altresì, sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni sul lavoro o danni al concessionario stesso e al suo personale a causa del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e d'igiene sul lavoro, di quelle ambientali, di quelle sui rifiuti, del Codice della strada e di tutte quelle Leggi, Regolamenti, istruzioni che, pur non essendo



esplicitamente citate, il concessionario deve conoscere e attuare d'iniziativa per l'esecuzione del contratto; medesime condizioni valgono per la custodia e il deposito di materiali e mezzi del concessionario depositati su aree pubbliche o di terzi.

#### **Art. 15 – Osservanza delle norme di C.C.N.L. previdenziali, assistenziali ed assicurative obbligatorie per legge e per la gestione delle problematiche sulla sicurezza del lavoro**

Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso della concessione, restando fin d'ora l'ente committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

Il Concessionario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti o, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data di stipulazione del contratto di concessione, per il livello e nella località di Savigliano, nonché quelle risultanti da eventuali successive modifiche e integrazioni.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, accertata dall'ente appaltante o segnalata dal competente Ispettorato del lavoro e/o dagli istituti competenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare un prelievo della cauzione definitiva, previa diffida della ditta appaltatrice a corrispondere, entro breve termine, quanto ancora dovuto ovvero a definire la vertenza insorta, senza che possa essere per tutto ciò avanzata dal concessionario stesso alcuna pretesa a titolo di risarcimento danni o per pagamento di interessi in ordine alla somma trattenuta a titolo cautelativo ovvero per qualunque altra ragione o causa. La somma trattenuta sarà restituita solo quando l'ente previdenziale o assistenziale creditore avrà comunicato l'ottemperanza del concessionario alle disposizioni di legge. Tenuto conto della gravità delle inadempienze, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza comprese quelle relative all'emergenza COVID 19.

L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale del concessionario, ai sensi dell'articolo 26 – comma 1, lettera a) – del citato testo unico. Ove specificatamente previsto verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

#### **Art. 16 – Risoluzione del contratto**

Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Oltre a quanto previsto dall'art. 1456 c.c. e all'art. 1453 del c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, a suo insindacabile giudizio e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese con preavviso di 30 giorni da notificare al concessionario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante mezzi idonei a garantire la certezza del ricevimento e della conoscenza della comunicazione, qualora siano riscontrate le seguenti inadempienze:

- a) Abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- b) Eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- c) Inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- d) Ritardo superiore a 2 mesi rispetto ai tempi previsti dall'articolo 14 del presente capitolato relativi al termine per l'esecuzione dei lavori connessi alla realizzazione degli impianti;
- e) Mancato pagamento dei premi assicurativi alla polizza r.c.t./r.c.o.
- f) Mancato pagamento del canone annuale offerto in sede di gara entro il 30 giugno di ogni anno.
- g) Mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria necessarie oltreché mancata reintegrazione delle dotazioni, ecc.;
- h) per interruzione non motivata del servizio;
- i) la violazione delle norme sulla gestione espressamente previste dal presente Capitolato
- j) ogni altra violazione dei patti e degli impegni contrattuali che, per la sua gravità, incida negativamente sull'efficacia del servizio ovvero possa far venir meno il rapporto fiduciario.

In caso di risoluzione del contratto il Comune potrà scegliere:

- di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall'avviso di risoluzione alle stesse condizioni, al termine del quale gli impianti installati, passeranno direttamente in proprietà dell'Amministrazione Comunale;



- oppure affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto alla ditta appaltatrice.

La risoluzione del contratto per inadempimento determina l'incremento dell'intera garanzia fidejussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. prestata dal concessionario, salvo il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.

La risoluzione del contratto è dichiarata dal Comune mediante apposito provvedimento: tutti i danni e le spese derivanti al Comune a seguito della risoluzione del contratto per colpa del concessionario sono a esclusivo carico di quest'ultimo.

È sempre comunque fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze, potendo rivalersi l'Amministrazione Comunale su eventuali crediti del concessionario, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di alcun genere.

#### **Art. 17 - Recesso dal contratto**

L'Amministrazione Comunale può recedere, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicare al concessionario con raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo alla comunicazione formale, ai sensi dell'art. 21 sexies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. e ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei seguenti casi:

- a) per motivi di pubblico interesse, anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi, o derivanti dalla modificazione delle attuali forme organizzative/gestionali dei servizi interessati all'affidamento, adottate dall'Amministrazione;
- b) Laddove il Concessionario, pur dando corso all'esecuzione della concessione, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sul servizio oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico-economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

In caso di recesso, al Concessionario non spetta alcun risarcimento, indennizzo rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile. Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

#### **Art. 18 - Recesso unilaterale del concessionario prima della scadenza del contratto**

Qualora il Concessionario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista senza giustificato motivo, l'Amministrazione comunale procederà rivalendosi sull'incameramento della cauzione definitiva e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti. Sarà, inoltre, addebitata all'aggiudicatario a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altri soggetti. I manufatti installati saranno acquisiti gratuitamente dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 19 – Fallimento, successione e cessione di azienda**

Il Concedente, in caso di fallimento del Concessionario o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Il contratto si intende risolto in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, della ditta aggiudicataria. In caso di decesso del titolare della ditta aggiudicataria l'amministrazione può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, funzione, incorporazione, trasformazione dell'azienda. Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito, con unico



atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara designata quale capogruppo.

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. Si applica l'articolo 116 del codice nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

#### **Art. 20 - Competenza e controversie**

Il direttore dell'esecuzione del contratto è competente alla valutazione dell'adempimento delle condizioni contrattuali. Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato e nei restanti atti di gara, si fa riferimento alle norme vigenti in materia. Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'esecuzione della presente concessione le parti escludono il ricorso ad arbitri; si considera competente il foro di Cuneo.

#### **Art 21 – Inefficacia del contratto**

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo".

#### **Art. 22 – Varianti**

Non sono ammesse varianti rispetto al Capitolato prestazionale.

#### **Art. 23 – Specifiche Tecniche**

Caratteristiche minime dei Raccoglitori Ecologici Urbani:

| <b>Forma</b>                            | <b>Solido rettangolare (es. parallelepipedo)</b>   |
|---|--|
| <b>Dimensioni massime</b>               | H = 2,10 mt<br>L = 1,10 mt<br>S = 0,30 mt  |
| <b>Materiali</b>                        | Materiale antiurto e antincendio.<br>Se metallici in materiale antiruggine (acciaio, inox, alluminio, rame, ottone, ecc) |
| <b>Pannelli pubblicitari bifacciali</b> | Dimensioni massime 0,90 x 1,70 mt  |
| <b>Contenitori porta rifiuti</b>        | n. 4   |

#### **Art. 24 - Trattamento dei dati**

Il concessionario dovrà operare nel rispetto della normativa afferente al trattamento dei dati personali e dovrà adempiere agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003. In particolare, il Concessionario è considerato come unico ed esclusivo responsabile verso terzi nel trattamento dei dati personali relativi alla gestione degli spazi pubblicitari.

Per quanto riguarda gli obblighi dell'Amministrazione Comunale nei confronti del concessionario si rende la seguente:

##### **Informativa sulla Privacy ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/03**

Con la presente La informiamo, che il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto citato, la informiamo che:

1. il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione dell'idoneità morale e tecnico finanziaria dell'Impresa da Lei rappresentata ai fini della partecipazione alla gara oggetto della presente procedura di



aggiudicazione. In particolare il trattamento sarà connesso all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Unione e per il tempo a ciò necessario.

2. il trattamento potrà comportare operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.,
3. Il trattamento degli stessi verrà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzo procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto 1) e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
4. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l'impossibilità di dar corso all'offerta.
5. I dati verranno comunicati e pubblicati in applicazione delle norme in materia di appalti pubblici.
6. In relazione al trattamento Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati personali, rettifica, aggiornamento cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge) avendo come riferimento il Responsabile del trattamento degli stessi individuato nel Responsabile \_\_\_\_\_ del Comune di Savigliano a cui dovrà essere rivolta l'istanza.

Il titolare del trattamento è il Comune di Savigliano, con sede in Corso Roma 36 – 12038 Savigliano.

\*\*\*\*\*

**Minipunti Ecologici Urbani**

- 1- Municipio – corso Roma
- 2- Stazione Ferroviaria – piazza Sperino
- 3- Ospedale – rotonda via Ospedali
- 4- Centro – piazza Cavour lato Est

